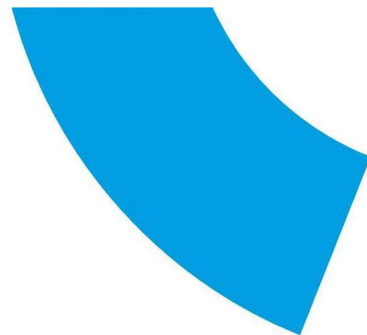




BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco, aiutando in tal modo le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Reggio Calabria, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.
3. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando contributi a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi.
4. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando Internazionalizzazione - Anno 2026" si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 - sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
 - promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune;
 - incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, progetti presentati da imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 1".
2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare:
 - a) *percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:*
 - i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
 - il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione e traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali;
 - l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
 - la protezione del marchio dell'impresa all'estero;



- i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale specificamente legati all'estero;
 - l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa legate all'internazionalizzazione attraverso attività formative a carattere specialistico (soprattutto a distanza);
 - lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;
- b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:*
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
 - l'avvio e lo sviluppo della gestione di business online, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali;
 - progettazione, predisposizione, revisione e traduzione in almeno una lingua straniera dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
 - laddove possibile, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra UE) o anche a fiere internazionali in Italia;
 - la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 45.000.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi, con un importo unitario massimo di euro 5.600, oltre all'eventuale premialità di cui al successivo comma 5.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili.
4. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni
5. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente (uno o entrambi i titoli) verrà riconosciuta una premialità di euro 200,00, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
6. I contributi saranno erogati con applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025 n. 33.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:



- b) incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- c) chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- d) riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
 - b) abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese, riportino nella posizione presso il R.I./REA l'attività per cui concorrono al Bando, e non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività; si precisa che non possono beneficiare i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
 - d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 e dall'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) non siano soggette a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) siano in regola, e nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale; in caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione della Camera di Commercio, come da procedura indicata al successivo art. 11;
 - h) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto

¹ Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).



2012, n. 135²;

- k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a k), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del contributo concesso.
3. Le imprese plurilocalizzate, ovvero con sede/unità locali dislocate in più circoscrizioni territoriali, dovranno descrivere nel dettaglio la coerenza e la correlazione dell'intervento per il quale richiedono il finanziamento con la specifica attività esercitata nella sede/unità locale presente nella circoscrizione territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché gli impatti attesi sul territorio metropolitano.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico, che annulla le precedenti.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono:
 - ✓ essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - ✓ essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
 - ✓ essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti;
 - ✓ avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria³.
2. Tutti i fornitori devono essere regolarmente iscritti al Registro Imprese devono essere regolarmente iscritti al Registro Imprese e aver dichiarato lo svolgimento dell'attività per la quale forniscono il bene e/o servizio oggetto di contributo. Nel caso di attività di formazione i fornitori devono essere enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati UNI EN ISO 9001 per l'attività formativa per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



Nel caso in cui i fornitori non siano assoggettati all'iscrizione al Registro Imprese, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione con l'indicazione dei motivi di non sussistenza dell'obbligo di iscrizione al Registro Imprese.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
- b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali strettamente funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 2, comma 2;
- c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

Le attività di formazione dovranno essere rivolte ai seguenti soggetti: titolari e coadiuvanti di imprese individuali; soci delle società di persone con esclusione dei soci accomandanti; amministratori delle società di capitale, cooperative e consortili; personale dipendente. Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- b) produzione di campionature;
- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile o legale, nonché i servizi di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- f) beni e servizi riconducibili alla gestione ordinaria ed al funzionamento dell'impresa.

3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando si riferisce la spesa.

4. Le spese, per essere ammissibili, devono essere pertinenti e imputabili all'intervento agevolato, effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, tracciabili e verificabili sulla base di idonea documentazione, nonché contabilizzate in conformità alla normativa vigente e ai principi contabili applicabili, e devono riportare l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003.

5. Tutte le spese devono essere sostenute (fatturate e quietanzate) dalla data di presentazione della domanda ed entro il 29 ottobre 2027.

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

7. Non potrà essere concesso il contributo per progetti analoghi a quelli già finanziati nelle precedenti edizioni del bando.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO



1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, ovvero, per i settori cui risultano applicabili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118, o del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti, come successivamente modificati e integrati; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti dei medesimi Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale ed assolvimento dell'imposta di bollo, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.
L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.
2. A partire dalle ore 10:00 del 12/10/2026 alle ore 14:00 del 30/10/2026 sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma.
3. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
4. La domanda può essere trasmessa, oltre che dall'impresa richiedente, anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte, purché venga espressamente indicata l'impresa per conto della quale si trasmette la domanda.
5. A ciascuna istanza regolarmente trasmessa è attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP), secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Il CUP dovrà essere utilizzato negli atti amministrativi e contabili relativi all'intervento agevolato secondo quanto previsto dal presente Bando.
6. A pena di esclusione alla domanda, generata attraverso la piattaforma Restart, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - "Modulo di autodichiarazione", disponibile sul sito internet www.rc.camcom.gov.it, nella sezione "Opportunità, contributi e premi", compilato in ogni sua parte;



- “**Modulo 1**”, disponibile sul sito www.rc.camcom.gov.it, alla sezione “Opportunità, contributi e premi”. Il Modulo 1 contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni e informazioni:

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione degli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata-

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata a pena di esclusione la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo:

- **preventivi di spesa;**
- **scheda di presentazione o brochure dell'azienda, in cui vengano descritti i prodotti e/o i servizi forniti dall'azienda;**
- **documento di polizza catastrofale.**

7. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

I preventivi dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto-preventivi.

8. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di euro 16,00 da assolvere in modo virtuale utilizzando PagoPA al momento dell'invio della pratica.

9. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC aziendale (domicilio digitale), presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica.

10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna di comunicazioni relative al presente bando per cause non dipendenti dalla Camera, quali ad esempio: inesatta indicazione della PEC dell'impresa; mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato in fase di domanda; casella PEC non attiva, malfunzionante o disabilitata; eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello**, (di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativo-formale, la Camera di commercio verifica l'attinenza della domanda con gli ambiti di cui all'art. 2, comma 2 del presente bando, l'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 7 e il possesso dei requisiti dei fornitori previsti dall'art. 6.

2. La Camera di commercio verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata, nonché il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando attraverso le banche dati camerali e le banche dati di altre Pubbliche amministrazioni.



3. Non sarà ammessa alcuna integrazione alle domande presentate e non sono comunque sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità di cui all'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
4. Qualora l'istruttoria dovesse accertare la irregolarità del pagamento del diritto annuale alla data di invio della domanda, l'impresa dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg di calendario dalla richiesta che sarà inviata dalla Camera di commercio a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda di contributo.
5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutti i chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla notifica della relativa richiesta comporta la conclusione dell'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. Per le istanze per le quali le istruttorie si concludono negativamente verranno trasmessi i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.
6. Al termine della fase di valutazione, il Segretario Generale approva entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del bando i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:
 - ✓ l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
 - ✓ l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - ✓ l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
 - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste, ed a collaborare con la Camera nel fornire le informazioni richieste, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate;
 - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - f) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - g) a non alienare, cedere o distrarre gli eventuali beni strumentali agevolati per un periodo di almeno 3 (tre) anni;
 - h) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
 - i) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto;



- j) a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso con la rendicontazione finale;
- k) sottoporsi alle verifiche di cui al successivo articolo 14, fornendo la documentazione richiesta e consentendo gli eventuali sopralluoghi;
- l) rispettare quanto previsto in materia di delocalizzazione di investimenti dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
- m) a sottoporsi, dopo la rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, su richiesta della Camera, a un assessment di maturità all'export (Export Readiness Assessment - ERA) nell'ambito degli strumenti camerali/Unioncamere dedicati all'internazionalizzazione.

2. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza, a richiedere alla Camera preventiva autorizzazione - all'indirizzo PEC cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it - per eventuali variazioni relative all'intervento, ai fornitori o alle spese indicate nella domanda. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere specificato lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato. La valutazione della richiesta verrà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo richieste di variazione in sanatoria, ovvero successive alla effettiva realizzazione della variazione oggetto della richiesta e richieste pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine di rendicontazione.

Le variazioni di elementi soggettivi del beneficiario devono essere comunicate tempestivamente alla Camera, che, entro il medesimo termine, ne verifica la compatibilità con i requisiti e gli obiettivi dell'intervento ai fini del mantenimento del contributo.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart. Sul sito internet camerale www.rc.camcom.gov.it, alla sezione dedicata al bando, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente in formato p7m dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.rc.camcom.gov.it, alla sezione dedicata al bando), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture elettroniche in formato.XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati, unitamente alla documentazione probatoria richiesta dalla Camera di Commercio in fase di concessione; nel testo delle fatture dovrà essere inserito dal fornitore un esplicito riferimento al presente bando e alla relativa edizione. Tali documenti, pena la non ammissibilità della spesa, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003.

Solo per le fatture emesse tra la data di domanda e la comunicazione del CUP assegnato dalla Camera le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del



- CUP mediante il servizio web, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi);
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.). Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'effettivo avvenuto pagamento entro la data di rendicontazione. Costituisce quietanza di pagamento: 1) la copia del bonifico bancario/ postale effettuato dall'impresa beneficiaria corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettiva esecuzione del bonifico entro i termini di rendicontazione (non saranno considerate quietanze le liste movimenti o documenti analoghi); oppure 2) la copia dell'assegno emesso dall'impresa beneficiaria a favore del fornitore, debitamente compilato in ogni sua parte, corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettivo incasso dell'assegno entro i termini di rendicontazione;
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, rese e sottoscritte dal fornitore della formazione;
 - e) relazione del fornitore (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa fornitrice) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture o servizi;
 - f) una relazione finale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le attività realizzate, anche in riferimento ai risultati raggiunti rispetto alla situazione ante intervento. Si evidenzia che la relazione finale dovrà contenere uno specifico approfondimento in merito alla correlazione tra gli obiettivi attesi indicati nella domanda di partecipazione e le attività realizzate con l'iniziativa finanziata, nonché la correlazione tra l'iniziativa finanziata e l'attività esercitata dall'impresa nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, con riferimento agli impatti su quest'ultima. Alla relazione dovrà essere allegata documentazione probatoria delle attività realizzate e dei risultati raggiunti (es. cataloghi e pagine sito web in lingua straniera, documentazione fotografica per partecipazione a fiera, relazioni finali con i contenuti della consulenza specialistica, etc.).
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il termine massimo assegnato dalla Camera di Commercio, come definito dal precedente art. 7, pena la decadenza dal contributo.
- Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale del contributo.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando, e ad effettuare le attività di monitoraggio e valutazione. La Camera di Commercio applica, per quanto non previsto espressamente nel presente bando, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, approvato con



deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 23/12/2003 e modificato con delibera del Consiglio camerale n. 7 del 31/7/2007, e dall'art. 18 del D. Lgs. n. 184 del 27/11/2025.

ARTICOLO 15 – REVOCA

1. Il voucher sarà revocato totalmente nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a k) dell'art. 4, comma 1;
 - c) aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14
 - h) violazione degli obblighi specificamente previsti dal presente Bando o dal provvedimento di concessione;
 - i) rinuncia al contributo;
 - j) intervento di una operazione di delocalizzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 184/2025, ove applicabile.

Per altre casistiche si potrà disporre una revoca parziale e proporzionata all'inadempimento, purché restino conseguite le finalità dell'intervento.

Al procedimento di revoca si applicano le garanzie procedurali nei termini dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 184/2025.

2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Megna, in qualità di Responsabile del Servizio Competitività Imprese e Territorio. L'istruttoria sarà curata dal Responsabile dell'Ufficio 17 – Internazionalizzazione.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. Ai sensi della legge 24/12/2012 n. 234, e della legge 29 luglio 2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la comunicazione al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis.
4. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffusa tramite sito web, profili social, sistema CRM della Camera di Commercio di Reggio Calabria e piattaforma incentivi.gov.it.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY



1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;

- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso (art. 6 par. 1 lett. a) GDPR), il Titolare potrà inviare ai contatti forniti comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all'effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l'efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all'apertura della e-mail ed alle interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo



l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. In caso di revoca del consenso, i dati non verranno più utilizzati per l'invio delle comunicazioni promozionali entro 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di cancellazione dal servizio/revoca del consenso.
6. Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE: Il Titolare potrebbe avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa. Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento, è possibile contattare il Titolare ai contatti di cui al par. 8.
7. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - revocare il proprio consenso.
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta dpo@rc.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
8. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Reggio Calabria con sede legale in via T. Campanella 22, tel. 0965/384216, pec: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@rc.camcom.it